



*DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA*

**Decreto del Direttore  
N° 17 del 16/04/2019**

**IL DIRETTORE**

- VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge n. 241/91 e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 423 del 04/02/2019;
- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 2884 del 05/04/2000 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 8554 del 16/11/1998 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa emanato con D.R. n. 1653 del 05/03/2010;
- VISTO il D.D. n. 8 del 18/03/2019 di indizione della selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento della prestazione avente ad oggetto *"supporto alla determinazione analitica dello stato chimico dei corpi idrici superficiali e dei sedimenti del Mar Piccolo di Taranto"*, nell'ambito del Progetto denominato *"Attività di monitoraggio nel Mar Piccolo di Taranto"* di cui all'Accordo di collaborazione stipulato con il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto (Resp. Scientifico prof. Angelo Tursi);
- VISTA la nota, in data 03/04/2019, acquisita agli atti della segreteria in data 16/04/2019 con la quale il Responsabile scientifico del suddetto Progetto, prof. Angelo Tursi, ha avanzato richiesta di revoca del bando di cui al D.D. n. 8 del 18/03/2018 rappresentando che *"l'urgenza operativa ci ha indotto a mettere in moto la macchina concorsuale. Tuttavia a causa della sopravvenuta necessità di completare indagini differenti, è emersa la marginalità della figura professionale richiesta e l'opportunità, invece, di richiedere competenze diverse"*

*precedentemente non previste e ritenute non indispensabili. La revoca del concorso consentirebbe, pertanto, una opportuna economia di spesa”;*

VISTO l’art. 16, comma 2, del succitato Bando di indizione della selezione pubblica in questione, a norma del quale *“Il presente bando non è vincolante per questa Amministrazione, che potrà, a suo insindacabile giudizio, non assegnare il contratto”;*

VALUTATE le ragioni addotte a sostegno della predetta richiesta;

CONSIDERATO che il potere di revoca in autotutela di un bando rientra nella potestà discrezionale di questa Amministrazione, ove vi siano concreti interessi pubblici che ne rendano inopportuna la prosecuzione;

CONSIDERATO che, secondo costante giurisprudenza, l’Amministrazione pubblica è titolare del generale potere di revoca di un proprio precedente provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 21-*quinquies* della Legge n. 241/1990, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario;

VERIFICATA pertanto, la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti per procedere alla revoca della procedura concorsuale indetta con D.D. n. 8 del 18/03/2018 e di tutti gli atti posti in essere in esecuzione del medesimo D.D.;

RITENUTO che nessun pregiudizio derivi come conseguenza dell’adottando provvedimento di autotutela, posto il citato disposto dell’art. 16 del Bando,

#### **DETERMINA**

per le motivazioni in premessa,

- di procedere alla revoca della procedura concorsuale indetta con D.D. n. 8 del 18/03/2018 e di tutti i successivi atti posti in essere in esecuzione del medesimo Decreto Direttoriale;
- di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento con le stesse forme utilizzate per la pubblicazione del bando di concorso. Detta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e notifica

Bari, 16/04/2019

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
F.to Prof. Giuseppe Corriero